



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 18 novembre 2019 – Ris. Mun. no. 6445

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

L'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SU TERRITORIO COMUNALE

il **Municipio di Coldrerio**,

vista la Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione Lprost del 22 gennaio 2018, il Regolamento sull'esercizio della prostituzione Rprost del 05 giugno 2019, nonché l'art. 192 LOC e l'articolo 44 RaLOC

emana

le seguenti disposizioni,

- Campo di applicazione** **Art. 1**
La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici, nonché nei locali privati e commerciali sul territorio del Comune di Coldrerio.
- Definizione** **Art. 2**
Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli articoli 1 e 2 della Legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018.
- Divieti** **Art. 3**
L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.
L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate, nei locali privati e commerciali, non è ammesso in particolare nelle zone a contenuto prevalentemente residenziale.
- L'esercizio non è in particolare ammesso:
- a) Nelle zone dove il Piano Regolatore consente tra l'altro la costruzione di abitazioni;
 - b) Nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - a. Parchi gioco (raggio di m 300);
 - b. Scuole (raggio di m 300);
 - c. Chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300);
 - d. Istituti sociali e anziani (raggio di 300 m).
 - c) Nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari d'esercizio (raggio di m 100).



Conformità con la destinazione dei locali

Art. 3 a

La prostituzione e le attività ad essa correlate può essere esercitata solo in locali destinati a questo scopo, in virtù di una licenza edilizia che deve esplicitamente concedere la pratica della prostituzione.

Infrazioni

Art. 4

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'articolo 199 del Codice Penale.

Termini di ricorso

Art. 5

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Entrata in vigore

Art. 6

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'Albo Comunale.

Risoluzione Municipale nr. 6445 del 18 novembre 2019.

Esposta all'albo comunale per il periodo di legge di 30 giorni, a contare dal 20.11.2019. Per effetto delle ferie giudiziarie la pubblicazione viene sospesa 7 giorni prima e 7 giorni dopo la festività del Natale. Termine della pubblicazione 04.01.2020.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Andrea Luisoni